

Dr. Margherita Gallizia di Vergano Notaio
20123 Milano - Via Cappuccio n. 16
Tel. 028692979 Fax 0286452720

Repertorio n. 9921

Raccolta n. 5812

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **2019** (duemiladiciannove) il giorno **13** (tredici) del mese di **giugno**, alle ore 10,30 dieci e trenta minuti.

In Milano, via Emilio Motta n. 4,

avanti a me **Margherita Gallizia di Vergano, Notaio** in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa

TONDI Silvana nata a Marcara il 28 dicembre 1952, residente a Sesto San Giovanni, via Fiume n. 34.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Centrale pro-tempore dell'Organizzazione di Volontariato

"Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Milano Onlus"

denominata in seguito, per brevità, **"Consiglio Centrale"**

con sede in Milano in Via Carlo Pisacane 32, codice fiscale: 80087650158, iscritta nel Registro Generale Regionale delle Associazioni di Volontariato Sezione RI - 2833 Sezione A con provvedimento 3043 del 12.02.2001,

e mi chiede di assistere all'assemblea della predetta associazione, per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio verbalizzo quanto segue:

assume la presidenza lo stesso Presidente, il quale mi dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, come da avviso inviato a tutti i soci in data
- che per l'organo Amministrativo è presente esso Presidente e gli altri Consiglieri in carica Bertotto Dino, Speciali Giancarla, Braga Paola e Marinelli Maria assenti giustificati i Consiglieri Faglia Ivana e Trabucchi Margherita
- che sono presenti in assemblea n. 66 soci di persona o per delega su n.ro 83 Soci, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Approvazione modifica dello statuto del Consiglio Centrale di Milano - società San Vincenzo de Paoli - in linea con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sul Terzo Settore;

* Richiesta per ottenere la personalità giuridica (art. 22 del codice del Terzo Settore) - D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

SI APRE LA SEDUTA

I soci intervenuti all'assemblea, espressamente interpellati dal Presidente, riconoscono di essere ben informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla loro trattazione.

Con riferimento ai due punti all'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Ella fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 e la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel

*Registrato a Milano D.P.
1*

il 26/06/2019

al n.3211

Serie 1T

Euro Esente



momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato e propone di fare richiesta di personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS sezione Organizzazioni di Volontariato persone giuridiche quando sarà istituito il RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, dopo esauriente discussione ed all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

a) di approvare il nuovo Statuto sociale aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo Settore, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"

b) di chiedere l'iscrizione nel RUNTS quando sarà istituito con richiesta di personalità giuridica.

L'assemblea dà fin d'ora mandato al Presidente e al Vicepresidente protempore con firma disgiunta per le modifiche che fossero richieste in sede di deposito e iscrizione nel registro delle ODV e nel RUNTS con richiesta della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 11,15 undici e quindici.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, al comparente che approvandolo e confermandolo lo ha sottoscritto con me Notaio alle ore 11,15 undici e quindici.

Scritto con mezzo elettronico in parte da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta il presente atto di un foglio occupato per quattro pagine.

Firmato: SILVANA TONDI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.

Allegato "A" del mio atto 13.06.2019 repertorio n. 9921/5812

**STATUTO DELL'ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI MILANO**

**CAPITOLO I
PARTE GENERALE**

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

1.1 È costituita l'ODV "Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di MILANO", con sede in MILANO – Via Pisacane, 32, denominata in seguito, per brevità, "Consiglio Centrale", avente natura di Associazione di Volontariato.

1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.

1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.

1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

3.1 Il Consiglio Centrale Milano, esperita con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio della Provincia di Milano più il Comune di Treviglio meno i Decanati di Rho – Magenta – Legnano e il Comune di Castano Primo.

3.3 - Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

Art. 4 FINALITÀ

Il Consiglio Centrale si propone di:

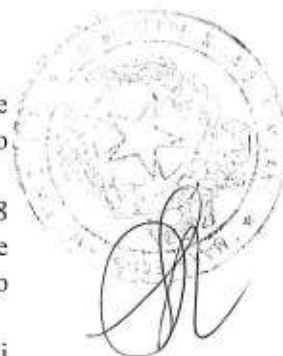
- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

5.1 Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio Centrale.

5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione



della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 6.5, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.5 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;

- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.

7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.

7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.

7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

7.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.

7.7 I soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

7.8 Ogni socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 8 VOLONTARI ESTERNI

Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche, non dovranno versare la quota sociale, non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 6.5, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

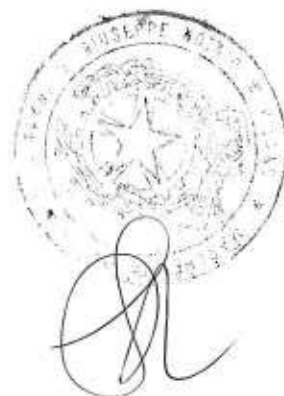
9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.

9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.

9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.

9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la



16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.

16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.

17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.

17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.

17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:

- a) La preghiera di inizio e di fine;
- b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
- c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
- d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
- e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
- f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;
- g) Una colletta segreta;
- h) L'esame della eventuale corrispondenza;
- i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
- j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18 PRESIDENTE

18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.

18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.

18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

18.4 Il Presidente è il rappresentante della Conferenza. È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.

18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire

la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.

18.6 L'incarico è incompatibile con la posizione di "*ordinato in sacris*" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.

18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.

18.8 Il Presidente:

- a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;
- b) è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;
- c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.

22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente del Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.



- nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;
 - e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione Nazionale;
 - f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;
 - g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;
 - h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge;
 - i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 43;
 - j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38;
 - k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;
 - l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti; la votazione avverrà a scrutinio segreto.
 - m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno.

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i

successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

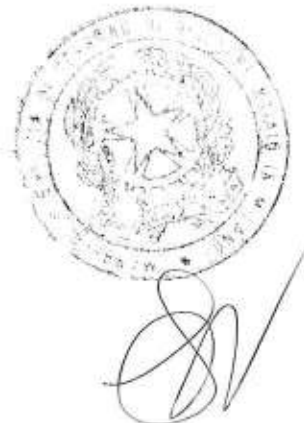
- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;
- k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;
- l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;
- n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;
- o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 in caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo "Consiglio Centrale" a "Conferenza". Il Presidente del Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente



nell'articolo precedente. La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto di voto.

30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.

30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, il Presidente stesso provvederà alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonché il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;
- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.8 lett. f);
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;
- i) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio.

trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;

l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;

o) deliberare l'accettazione di eredità con beneficio di inventario e donazioni;

p) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

33.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE

All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale con finalità di lucro.

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i soci di età inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Il Delegato Regionale Giovani, è eletto con le modalità previste nell'articolo 27.11 dello Statuto della Federazione Nazionale.

CAPITOLO IV

CONSIGLIERE SPIRITUALE

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 37 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale può promuovere incontri dei Consiglieri Spiritualisti delle varie Conferenze.

CAPITOLO V

ALTRI ORGANI STATUTARI

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovrà avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto



dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

38.3 L'Organo di Controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei Conti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE

39.1 Il Comitato di Conciliazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianità vincenziana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potrà affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale.

39.2 Il Comitato di Conciliazione è l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9.

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

39.5 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI

40.1 Il Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale.

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano – Via Pisacane, 32.

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l'"Associazione la San Vincenzo" diventerà socio di quest'ultima e sarà tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI

Il Consiglio Centrale celebrerà comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI

Il Consiglio Centrale è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto del Consiglio Centrale potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 44 REGOLAMENTO

Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

ART. 45 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 46 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

La presente versione dello Statuto modifica e sostituisce quello approvato in data 1/12/2007 e troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore; da tale data la precedente versione cesserà di avere ogni efficacia.

Firmato: SILVANA TONDI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.

